



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 59 DEL 19-04-2021

**OGGETTO: GIUDIZIO DI APPELLO COGETUR S.R.L. C/ COMUNE DI CEFALU'.
NOMINA LEGALE CIG: ZE93156477**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO	Sindaco	P
Terrasi Vincenzo	Vice Sindaco	P
CULOTTA TANIA	Assessore	P
Mancinelli Salvatrice	ASSESSORE	P
Garbo Vincenzo	ASSESSORE	P
LAZZARA SIMONE	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **6** e assenti n. **0**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE **DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA**

Il Sindaco **LAPUNZINA ROSARIO** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.62 DEL 13-04-2021

Ufficio: Segr.Contenzioso

Assessorato:

**OGGETTO: GIUDIZIO DI APPELLO COGETUR S.R.L. C/ COMUNE DI CEFALU'.
NOMINA LEGALE CIG: ZE93156477**

Premesso che:

- con Decreto Ingiuntivo n. 511/2014 notificato il 03.07.2014, emesso a seguito del ricorso promosso dalla COGETUR s.r.l., il Tribunale di Termini Imerese ha ingiunto al Comune di Cefalù di pagare in favore della società ricorrente l'importo complessivo di € 226.306,15 vantato a credito, a suo dire, per lavori eseguiti in virtù di formali incarichi a seguito di ordinanze sindacali;
- con deliberazione n. 243 del 25.09.2014 la Giunta Municipale ha conferito all'Avv. Gesualdo Leonardo Raso l'incarico di proporre opposizione avverso il citato Decreto Ingiuntivo, in quanto l'importo ingiunto non era corrispondente a quanto effettivamente dovuto, formulando altresì domanda riconvenzionale per l'importo vantato a credito dall'Ente a titolo di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione;
- con sentenza n. 375/2020 il Tribunale di Termini Imerese ha accolto opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Cefalù, revocando il Decreto Ingiuntivo n. 511/2014 e condannando la COGETUR s.r.l. al pagamento di € 105.076,45 oltre interessi e spese di lite in favore di questo Ente;
- la COGETUR s.r.l. ha impugnato suddetta sentenza n. 375/2020, proponendo ricorso in appello, notificato al difensore incaricato in primo grado dall'Ente, il quale, giusta nota acclarata al prot. n. 2056 del 18.01.2021;
- con nota assunta al protocollo n. 5786 del 08.02.2021, il Sindaco ha disposto la costituzione dell'Ente nel giudizio di appello al fine di ottenere la conferma della sentenza di primo grado, già favorevole all'Ente;
- con nota acclarata il 24.02.2021 al prot. n. 8159, l'Avv. Gesualdo Leonardo Raso ha trasmesso il preventivo per una spesa complessiva di € **7.805,41** (di cui € 5.349,40 per compensi, € 802,41 per rimborso spese generali al 15%, € 246,07 per CPA al 4% ed € 1.407,53 per IVA al 22%), redatto in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e con ulteriore ribasso del 30%.

Considerato:

- Che il Comune di Cefalù non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio legale per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico a professionista esterno;
- Che l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii";
- Che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- Che il Comune di Cefalù ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi legali e che in data 03/12/2019 e 04/12/2019 sono state sottoscritte le convenzioni con i soggetti affidatari, rispettivamente, per la materia amministrativa e per la materia civile e tributaria;
- Che l'Ente resta comunque libero di affidare incarichi ad altri legali, per ragioni di opportunità, nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio, come nella fattispecie in esame.

Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (Decreto correttivo):

- Art. 36 comma 2 lett. a che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Art. 37 comma 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Viste le linee guida n. 4 ANAC di attuazione del nuovo D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 su "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

Considerato:

- Che, in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000 euro, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la difesa dell'Ente nella procedura;
- Che peraltro, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il principio di proporzionalità risulta ulteriormente corroborato dal compenso professionale previsto pari ad € 7.805,41, che si rivela di per sé esiguo rispetto al valore della controversia, senza sottacere la notevole distanza dell'importo rispondente alla soglia di 40.000,00 euro, laddove la derogabilità nei termini su espressi è consentita nel nuovo impianto codicistico, rendendo in termini di prevalenza/ recessività la preminenza del predetto principio di proporzionalità;

- **Che comunque nella fattispecie in esame, ragioni di uniformità e continuità nella difesa, rendono opportuno estendere l'incarico al medesimo legale che ha assistito l'Ente nel primo grado di giudizio;**
- Considerato che, avendo l'art.9 del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, abrogato le previgenti tariffe professionali, la determinazione del compenso è ormai rimessa alla libera contrattazione tra difensore e cliente ai sensi dell'art.2233 c.c., come confermato dall'art. 1 del Decreto 10 marzo 2014, n.55 (i cui parametri sono destinati all'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali), secondo cui il ricorso a detti parametri da parte dell'autorità giudiziaria costituisce un sistema residuale, applicabile in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi;
- Che tuttavia oggi la normativa vieta alle P.A. di conferire incarichi professionali il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri fissati nel D.M. n. 55/2014 per la liquidazione giudiziale;
- Che il Sindaco ha dato disposizioni a questo ufficio di predisporre la proposta di deliberazione di conferimento incarico legale.

Atteso che, in relazione all'incarico di cui al presente atto, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente e ciò per uniformarsi a quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 556 del 31/05/2017. CIG: ZE93156477.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. Di conferire all'Avv. Gesualdo Leonardo Raso l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Cefalù nel giudizio di appello in oggetto;
2. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare al suddetto Avvocato regolare mandato ai sensi di legge per l'espletamento dell'incarico;
3. Di dare atto che la spesa è quantificata nel suo ammontare massimo in € 7.805,41 (comprensiva di tutti gli oneri accessori ed al lordo della ritenuta d'acconto), giusto preventivo di spesa trasmesso dal professionista;
4. Di dare atto che si tratta di una indicazione di massima non suscettibile, però, di aumento e che la stessa è formulata adottando tariffe non superiori ai minimi di cui al DM n. 55/14.

Di dare atto:

- a) **che** l'Ente è in esercizio provvisorio e che trattasi di spesa non frazionabile ed indifferibile, in quanto riconducibile all'attività di rappresentanza e difesa delle ragioni dell'Ente, volta ad evitare la soccombenza eventuale in giudizio, con danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, giusto art. 163 comma 5 lett. B) del TUEL;
- b) **che**, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione assunta con il presente provvedimento, la spesa di € 7.805,41 sarà impegnata sul cap. 1058, fermo restando, comunque, alla luce delle procedure connesse al cd. Bilancio armonizzato, che il pagamento al Legale incaricato sarà disposto in relazione agli sviluppi dell'attività processuale e alla consequenziale maturazione, quantificazione ed esigibilità del credito dello stesso professionista, secondo il

seguente prospetto:

ANNO DI IMPUTAZIONE	ANNO DI PAGAMENTO/RISCOSSIONE €	CONTROLLO DI CASSA €
2021	2021 € 7.805,41 (comprensivo di rimborso spese al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%)	

- c) **che** il crono programma dei pagamenti come sopra riportato quantifica pertanto un credito presunto da parte del professionista, e che tale credito (escluso la somma in acconto) maturerà a seguito dell'espletamento del servizio, che dovrà essere documentato dal creditore agli uffici competenti e che sarà liquidabile ad effettuazione della prestazione resa;
- d) **che** il professionista si obbliga, a far pervenire all'Ufficio Contenzioso la relazione delle attività svolte nell'anno di riferimento da riportare come residui passivi e pertanto liquidabili entro l'anno. L'ufficio competente, verificata la documentazione trasmessa, richiederà al professionista l'emissione del documento giustificativo di spesa per poter procedere ad effettuare la liquidazione.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante **l'imminente scadenza** dei termini di legge per la costituzione in giudizio dell'Ente appellato.

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di cui all'art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30;
Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di legge, immediatamente esecutivo.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, lì 14-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, lì 15-04-2021

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to Rag. Curcio Giuseppe
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì 15-04-2021

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to Rag. Curcio Giuseppe
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco

F.to LAPUNZINA ROSARIO

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

L'Assessore Anziano

F.to Terrasi Vincenzo

*(Sottoscritto in originale con Firma
Digitale)*

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to DOTT.SSA SERGI MARIA
ROSARIA*

*(Sottoscritto in originale con Firma
Digitale)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal .
(Reg. Pub. N.)

Dalla Residenza Municipale

IL Responsabile della tenuta Albo

F.to Rag. PORTERA SALVATORE

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il defissa il e che non venne prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Messo Comunale

F.to

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta pubblicazione

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **19-04-2021** in quanto:

- é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 20-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)